

Protocollo d'Intesa
tra
Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Unioncamere del Veneto e Parti Sociali di cui
all'art. 4 della L. 53/2003

- Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- Visto l'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- Visto il D.M. 25 marzo 1998, n.142 concernente il regolamento di attuazione dell'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196;
- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e in particolare l'articolo 68 sull'obbligo di frequenza di attività formative;
- Visto il D.P.R. 12 luglio 2000 n. 257 concernente il Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";
- Visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 22 luglio 2002 tra il MIUR e la Confindustria;
- Visto l'art. 4 del Protocollo d'Intesa fra la Regione Veneto, il MIUR, il MLPS, per la sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di istruzione e di formazione, sottoscritto in data 3 ottobre 2002;
- Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30 recante "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- Visto l'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 concernente "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- Visto il Decreto Legislativo n. 77 del 2005 riguardante "Definizione delle norme generali relative all'Alternanza Scuola Lavoro a norma dell'art. 4 della legge 53 del 2003";
- Visto il Decreto Legislativo del 17.10.2005 relativo alla "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul II° ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 53/2003";
- Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 27 giugno 2003 tra il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'Unione Italiana delle Camere di Commercio per favorire, tra l'altro, iniziative sperimentali di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro;
- Visto l'Accordo territoriale sottoscritto il 12 dicembre 2003 tra la Regione Veneto e l'USR per il Veneto;
- Visto il Protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e le Parti sociali sottoscritto in data 31 luglio 2003;
- Visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 28 gennaio 2004 tra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Unioncamere del Veneto;
- Visto il Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Unioncamere del Veneto e le Parti Sociali sottoscritto in data 4 febbraio 2005;
- Vista la circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 1817/F18/H53c del 27 aprile 2005 per la presentazione dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro e di Alternanza Scuola Lavoro in Impresa Formativa Simulata da parte delle istituzioni scolastiche di secondo grado del Veneto;

premesso che:

a) la Regione Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto– Direzione Generale - intendono proseguire il dialogo instauratosi progressivamente tra il sistema regionale della formazione professionale e il sistema scolastico, operando fattivamente per l'implementazione di modelli formativi innovativi ed efficaci al fine di favorire l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale e di contrastare la dispersione scolastica;

b) la Regione Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Unioncamere del Veneto condividono il ruolo di centralità assunto dall'istruzione e dalla formazione nei processi di crescita e modernizzazione della società veneta e considerano il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro nel territorio veneto;

c) le Associazioni Imprenditoriali venete, consapevoli dell'importanza della formazione per lo sviluppo della Regione e la competitività delle imprese, intendono continuare nell'impegno mediante un più incisivo raccordo tra offerta formativa ed esigenze del tessuto economico – produttivo regionale anche attraverso percorsi di "Alternanza Scuola Lavoro", che vedranno le imprese, direttamente e tramite le proprie Associazioni di Rappresentanza, collaborare attivamente con le istituzioni scolastiche con le quali progetteranno, attueranno e valuteranno i percorsi medesimi;

d) CGIL, CISL e UIL del Veneto riconoscono nell'Alternanza Scuola Lavoro, di cui all'art. 4 della L. n. 53/2003:

- un'efficace strategia per arricchire gli studi secondari con un progressivo orientamento ed accostamento alla realtà del lavoro e per completare un'istruzione dedicata in primo luogo alla formazione della persona;
- il valore formativo del lavoro ed il superamento della divisione fra questo e lo studio a favore di un'integrazione dei processi formativi in un progetto di cui la Scuola mantiene la titolarità;

e) tutte le parti firmatarie convergono di porre in essere azioni finalizzate a:

- prevenire e contrastare la dispersione, gli abbandoni dei percorsi di istruzione e formazione, gli insuccessi e i disagi della condizione giovanile;
- promuovere e sostenere, nel rispetto dei principi dell'autonomia scolastica e della libertà della ricerca e dell'insegnamento, un piano strategico per favorire un raccordo sempre più stretto e proficuo tra le scuole, le Università ed il sistema imprenditoriale della Regione;
- rafforzare e sviluppare il grado di qualità e di innovazione dell'istruzione e della formazione così come richiesto dagli standard europei;
- contribuire alla formazione di risorse umane dotate di alte conoscenze e di elevata cultura di base nonché di competenze professionali idonee ad accedere al mondo del lavoro;
- favorire la diffusione del sistema di Alternanza Scuola Lavoro sul territorio attraverso la realizzazione di un piano di azioni di accompagnamento rivolto sia alle Istituzioni scolastiche sia al mondo del lavoro;
- stimolare il lavoro di équipe anche attraverso la creazione di Imprese Formative Simulate (IFS);

f) nel corso dell'anno scolastico 2003/2004 per la realizzazione delle finalità sopra descritte è stata attivata in 20 istituzioni scolastiche autonome del Veneto la sperimentazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro prevista dall'art. 4 della L. 53/2003, di cui 11 sono state scelte d'intesa fra le Camere di Commercio e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;

h) nel corso dell'anno scolastico 2004/2005 l'Alternanza Scuola Lavoro è proseguita in 17 delle istituzioni scolastiche del Veneto già precedentemente individuate;

i) anche negli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 Unioncamere del Veneto e le Parti Sociali intendono operare d'intesa con la Regione Veneto e l'USRV, partecipando con i CSA del Veneto e secondo i criteri definiti a livello regionale, alle fasi delle iniziative condotte a livello provinciale;

l) per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 77/05, le parti concordano di mantenere una prospettiva metodologica di tipo sperimentale sia nella realizzazione dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro e di Alternanza Scuola Lavoro in Impresa Formativa Simulata sia nelle azioni di supporto progettate dal Tavolo regionale, al fine di garantire:

◆ un adeguato monitoraggio dei progetti realizzati con conseguente raccolta dei dati relativi all'attuazione dei medesimi;

◆ un approfondimento dei temi dell'equivalenza formativa e della certificazione delle competenze, anche in attesa dell'istituzione del modello di certificazione delle competenze e per il riconoscimento dei crediti previsto dagli artt. 3, comma 3, e 6 del Decreto Legislativo n.77 citato.

TRA

– la Regione Veneto, di seguito denominata "Regione"

- l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale
- Unioncamere del Veneto
- le Associazioni Imprenditoriali venete
- CGIL VENETO – CISL VENETO - UIL VENETO

si conviene e si stipula quanto segue :

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2

La Regione, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Unioncamere del Veneto, e le Associazioni Imprenditoriali venete, CGIL VENETO – CISL VENETO – UIL VENETO convengono, nel rispetto dei principi dell'autonomia scolastica e della libertà di ricerca e dell'insegnamento, di sostenere e valorizzare anche per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 ciascuno per quanto di competenza, iniziative diffuse di Alternanza Scuola Lavoro, quali modalità di realizzazione di percorsi formativi progettati, attuati e valutati dalle istituzioni scolastiche e formative all'interno del Piano dell'Offerta Formativa di ogni singolo istituto in collaborazione con le Camere di commercio, le imprese, gli Enti pubblici e privati, ivi inclusi quello del terzo settore, le Libere Professioni che assicurino ai giovani l'acquisizione di conoscenze di base e trasversali nonché il conseguimento di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Le parti concordano sul fatto che l'Alternanza deve essere considerata una metodologia ad alto contenuto formativo in contesti diversi da quello scolastico, realizzata con modalità personalizzate *ad hoc* e rispondenti ai diversi stili cognitivi degli allievi.

L'Alternanza è quindi una metodologia didattica innovativa che valorizza l'aspetto formativo/creativo dell'esperienza pratica.

L'Alternanza si configura, quindi, quale ulteriore metodologia di acquisizione delle conoscenze e competenze previste dai percorsi di istruzione e formazione, e non costituisce un terzo canale formativo, accanto a quello dei licei e dell'istruzione e formazione professionale.

Art. 3

Il piano degli interventi, articolato per settori di attività, terrà conto dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro delle Istituzioni scolastiche che dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni elaborate dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, d'intesa con i firmatari del presente Protocollo nonché delle eventuali linee di indirizzo definite in sede nazionale in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata di istruzione e formazione.

L'Alternanza Scuola Lavoro sarà attuata nel pieno rispetto dei principi e dei criteri direttivi desumibili dall'art.4, commi 1. lett. a) e c) e 2 della legge n. 53/2003 e del Decreto Legislativo n. 77/2005.

Il percorso formativo sarà finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze di base, trasversali e tecnico – professionali spendibili anche nel mondo del lavoro.

Nell'ambito del percorso si procederà al riconoscimento dei crediti, allo scopo di consentire agli allievi i passaggi tra i diversi sistemi formativi. A tal fine, ogni progetto dovrà prevedere apposite misure di accompagnamento, atte a promuovere il successo formativo degli allievi, con particolare riferimento agli interventi di accoglienza, riallineamento, potenziamento, orientamento e monitoraggio.

Il quadro orario complessivo di impegno per gli allievi sarà quello previsto dall'attuale ordinamento per ciascuna delle istituzioni scolastiche che effettueranno i percorsi di Alternanza.

Nell'ambito di tale quadro orario le attività di Alternanza potranno coprire un monte-ore complessivo che, fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 77/2005, dovrà rispondere a criteri di gradualità, nel pieno rispetto dei ritmi di sviluppo di ogni singola studentessa e di ogni singolo studente coinvolti nel percorso di Alternanza.

Nell'attuale fase sperimentale, ferma restando l'autonomia scolastica, si considera che l'Alternanza Scuola Lavoro per essere significativa dovrebbe collocarsi tra il 15% ed il 20% dell'orario scolastico complessivo, in relazione agli indirizzi scolastici.

La parte di percorso didattico in contesto lavorativo sarà preferibilmente organizzata nelle classi dell'ultimo triennio.

Art. 4

Le parti convengono di confermare l'attuazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007.

Le istituzioni scolastiche all'uopo stipuleranno apposita convenzione con le imprese e/o con gli Enti pubblici e privati ivi inclusi quello del Terzo Settore e le Libere Professioni. Le suddette convenzioni dovranno essere coerenti con il Decreto Legislativo n. 77 del 2005 riguardante "definizioni delle norme generali relative all'Alternanza Scuola Lavoro a norma dell'art. 4 della legge 53 del 2003" e disciplineranno, fra l'altro, le modalità di valutazione periodica e finale degli allievi, la presenza nei percorsi di tutor formativi, aziendali-interaziendali, interni ed esterni e l'attività di monitoraggio.

Art. 5

Allo scopo di favorire la promozione e la diffusione sul territorio regionale di progetti di sperimentazione coerenti con i contenuti del presente Protocollo di Intesa, le parti si impegnano a realizzare un costante scambio di esperienze in tema di formazione del personale scolastico e del mondo del lavoro e a valorizzare la partecipazione alle relative iniziative.

Nel rispetto delle priorità e degli orientamenti del Piano regionale di formazione per il personale docente, promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, sono favorite le seguenti azioni:

- stage conoscitivi del sistema delle aziende, degli enti pubblici e privati, ivi inclusi quello del terzo settore e delle Libere Professioni, riservati al personale scolastico;
- coinvolgimento degli operatori delle aziende, degli enti pubblici e privati, ivi inclusi quello del terzo settore e delle Libere Professioni nelle attività di formazione delle istituzioni scolastiche;
- formazione dei tutor, secondo gli indirizzi espressi dai sottoscrittori del presente Protocollo.

Inoltre, al termine di ciascun anno scolastico, saranno individuate le modalità per dare un riscontro delle attività svolte e poter diffondere i risultati dell'esperienza al fine di sensibilizzare il territorio regionale a questa nuova modalità di formazione.

Art. 6

Affinché la metodologia dell'Alternanza Scuola Lavoro risulti efficace ed efficiente è necessario dare attuazione a specifiche azioni di sistema e di accompagnamento, che:

- favoriscano la gestione dei percorsi didattici di formazione in Alternanza Scuola Lavoro e in Alternanza Scuola Lavoro in Impresa Formativa Simulata;
- sostengano e permettano la valutazione continua delle suddette attività.

Tali azioni di sistema, concordate al Tavolo regionale con tutti i soggetti del presente Protocollo, facilitano la intermediazione tra le scuole/istituti, il mondo del lavoro, gli studenti e le famiglie.

Attraverso queste azioni si favoriscono la creazione e condivisione di un sistema di certificazione delle competenze e dei risultati conseguiti dagli allievi.

Pertanto si procede a dare mandato alla Regione Veneto e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per l'implementazione e la realizzazione delle suddette attività, sulla base di una valutazione positiva concordata dai soggetti componenti il Tavolo regionale.

Art. 7

Allo scopo di capitalizzare il patrimonio di esperienze fin qui condotte e di qualificare i percorsi sperimentali, attuati a seguito delle azioni di cui al presente Protocollo, le parti si impegnano a promuovere e a realizzare iniziative di monitoraggio e di validazione dei percorsi formativi in Alternanza attivati dalle istituzioni scolastiche a livello regionale, nonché iniziative di informazione e sensibilizzazione del territorio.

Tali iniziative saranno poste in essere d'intesa tra le parti, a livello regionale.

Art. 8

Gli oneri derivanti dalla realizzazione del presente Protocollo saranno indicati in un documento operativo che sarà sottoscritto successivamente dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, dalla Regione Veneto, e da Unioncamere del Veneto, entro il 31.12.2006.

I soggetti firmatari del Protocollo concorreranno alla realizzazione dell'attività, attivando risorse esperte, che fungano da raccordo fra i luoghi di lavoro ospitanti e le scuole coinvolte.

Art. 9

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha validità sino al 31.08.2007. Esso può essere modificato in qualunque momento, anche su richiesta di uno dei soggetti firmatari, d'intesa tra le parti e può essere rinnovato alla scadenza per espressa determinazione delle parti medesime.

Venezia, _____

Istituzione/Associazione	Firmatari
Regione Veneto	_____
Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto	_____
Unioncamere del Veneto	_____
Associazioni Imprenditoriali	_____
CGIL VENETO	_____
CISL VENETO	_____
UIL VENETO	_____